

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2244 (Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MORO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

*Seduta dell'8 maggio 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, la legge 17 luglio 1954, n. 522 si propone di risolvere la crisi cantieristica nazionale assicurando alla relativa industria un sufficiente carico di lavoro con la concessione di varie provvidenze comprensive dell'erogazione, a carico del Ministero della marina mercantile, di contributi integrativi e di interesse per le varie costruzioni nonché per la riparazione,

modificazione e trasformazione di navi in esercizio.

In base alle ammissioni già concesse il tonnellaggio di naviglio in corso di costruzione presso i cantieri nazionali è di circa 830.000 tonnellate di stazza lorda.

Avuto riguardo alla potenzialità produttiva annua dei cantieri, il suddetto tonnellaggio potrà essere costruito mediamente

entro il 30 giugno 1959. La spesa relativa per contributi a fondo perduto è prevista in lire 37 miliardi circa.

A tale importo occorre poi aggiungere lire 4 miliardi per la corresponsione del contributo di interesse che andrà a maturarsi oltre la data del 30 giugno 1959; in definitiva l'onere complessivo a carico del Ministero della marina mercantile per le unità già ammesse è di circa 41 miliardi di lire.

I cantieri navali hanno di recente reperito sul mercato nazionale ed estero altre importanti commesse per le quali hanno già avanzato domanda di ammissione ai benefici di legge per un complesso di circa 800.000 tonnellate di stazza lorda di naviglio che dovrebbe assicurare un ordinato ritmo di lavoro per un ulteriore periodo di circa tre anni.

Per tali nuove ammissioni l'onere complessivo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile può valutarsi in circa lire 24 miliardi, in considerazione della riduzione annuale del contributo integrativo prevista dall'articolo 5 della legge.

Nella fondata previsione che il periodo di favorevole congiuntura abbia a manifestarsi ancora per tre o quattro anni, si può ritenere che con un'ulteriore disponibilità di lire 3 miliardi potrà essere assicurato, fino all'esaurimento della legge, un ulteriore carico di lavoro, considerato che negli ultimi anni il contributo integrativo viene a subire sensibili riduzioni.

In totale, quindi, per nuove costruzioni fino al 30 giugno 1964 occorreranno a carico del Ministero della marina mercantile lire 68 miliardi circa.

Il programma decennale, oltre alle nuove costruzioni, prevede la riparazione, modificazione e trasformazione di navi in esercizio per i cui lavori, ai sensi dell'articolo 24 della legge, può essere destinata una somma non superiore al decimo degli stanziamenti complessivi inerenti all'applicazione della legge di che trattasi.

Computando il fabbisogno per tali lavori in milioni 6.750, cifra questa rientrante nel detto rapporto di un decimo, si ha un fabbisogno complessivo di milioni 74.750.

Nell'applicazione pratica della citata legge 17 luglio 1954, n. 522, sono sorte difficoltà

dovute al fatto che la legge medesima non reca una autorizzazione di spesa definita sia nel complesso che nella relativa ripartizione in più esercizi.

Ciò non ha reso possibile, infatti, provvedere all'emissione di formali atti di impegno per le singole unità ammesse ai benefici e, d'altra parte, la Corte dei conti non ha ritenuto di poter dar corso al pagamento dei contributi a favore dei beneficiari, in mancanza di tale adempimento.

Sorge, quindi, la necessità di apportare a detta legge n. 522, le modifiche necessarie affinché tali difficoltà possano essere superate.

A tale fine è inteso il presente disegno di legge con cui l'articolo 24 della legge n. 522 viene modificato nel senso:

a) di precisare nel suddetto importo di lire 74.750.000.000 la spesa complessiva per l'attuazione della legge medesima, ripartendone l'ammontare negli esercizi dal 1954-1955 al 1963-64 in quote annuali commisurate alla presumibile entità dei fabbisogni, comprensive delle autorizzazioni già intervenute od in corso a tutto l'esercizio 1956-1957;

b) di stabilire che gli impegni relativi alle singole concessioni verranno ripartiti per esercizi ed attribuiti alle cennate quote di autorizzazioni annuali, in corrispondenza del presumibile sviluppo dei lavori per le unità ammesse ai benefici.

L'efficacia del nuovo provvedimento viene riferita alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 522.

Tale riferimento si rende necessario per poter addivenire alla sistemazione degli impegni già assunti finora dal Ministero della marina mercantile e rimasti privi di perfezionamento formale a causa delle esposte circostanze.

Esso non va guardato, peraltro, come innovazione retroattiva alla preesistente disciplina, poiché le nuove norme non incidono sul contenuto sostanziale delle provvidenze stabilite dalla legge in parola, ma ne completano la portata, configurando gli aspetti finanziari della legge stessa, in autorizzazioni di spesa definite, con le quali soltanto dette difficoltà potranno essere superate.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55

Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II° e III° è autorizzata la spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:

lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;

lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;

lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;

lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60;

lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;

lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;

lire 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64;

Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unità ammesse ai benefici.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione può essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti.

Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sarà autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'articolo 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente ».

ART. 2.

Le somme già autorizzate o in corso di autorizzazione per gli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, ai fini dell'applicazione della legge 17 luglio 1954, n. 522, si intendono comprese nelle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 25 della legge stessa.